



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

ORDINANZA SINDACO

N.31 Reg. del 15-06-2017

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI "AMBROSIA"

IL SINDACO

PREMESSO che l' *Ambrosia artemisiifolia* chiamata comunemente "Ambrosia":

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline altamente allergizzante, tanto da diventare una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

CONSIDERATO che:

- le allergie di Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti (sintomi nasali, sintomi oculari e sintomi respiratori) che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;
- negli ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie dal polline di Ambrosia è in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- l'Ambrosia è molto diffusa nel Comune di Mortara così come nel territorio di competenza dell'ATS di Pavia;

RILEVATO:

- che l'incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- che la manutenzione di dette aree, ed in particolare lo sfalcio periodico tra luglio e agosto delle aree infestate da Ambrosia può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

VISTA l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto *“Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”*;

VISTE le Linee Guida *“Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2017”* approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la nota di ATS - Pavia, prot. n. 24366/2017 del 16.05.2017, avente per oggetto *“Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2016”* che nell'invitare i Sindaci a predisporre iniziative finalizzate a limitare la diffusione dell'Ambrosia, compresa l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta Ambrosia, indica i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Welfare Prevenzione ha trasmesso alle ATS;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta fino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale e il Regolamento Locale di Igiene, recanti norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.Lg. 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTO l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
- Ai conduttori di orti urbani;
- Ai proprietari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante;
- Ai proprietari di aree verdi urbane incolte;
- Agli Amministratori di Condominio;
- Ai proprietari di aree industriali dismesse;
- Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate;
- Al Responsabile dell'A.N.A.S. – Compartimento Regionale per la viabilità;
- Al Responsabile Settore Strada della Provincia di Pavia;
- Ai Responsabili della Società F.S. Spa – Compartimenti di Torino e Milano;
- Al Responsabile Ferrovie Nord Milano;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, a partire dal mese di Giugno 2017 e per tutta l'estate, sino a Settembre 2017, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro proprietà/conduzione e pertinenza;

2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2017 alla nota Direzione Generale Welfare Prevenzione;
3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline, intervenendo quindi su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile, nei seguenti periodi:
1° sfalcio: ultima settimana di Luglio 2017
2° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di Agosto 2017
Per quanto riguarda le aree in ambito agricolo:
può essere sufficiente un singolo intervento da effettuarsi **nella prima metà di agosto 2017, intervenendo sempre prima della fioritura**
4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico 2017 alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento;
 - **in terreni con destinazione d'uso stabile** (quali ad esempio piste ciclabili, svincoli e bordure stradali/autostradali, aree limitrofe a piazzole di sosta, percorsi salute, ecc.): inerbimento permanente e diserbo;

Per il solo ambito agricolo, è acconsentita l'esecuzione di un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di Agosto 2017, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni del campo e intervenendo sempre prima della fioritura;

INVITA

La cittadinanza:

1. ad eseguire una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, aree di sosta autoveicoli, marciapiedi interni, ecc.) e di pertinenza;
2. a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia.

I proprietari e/o conduttori di aree adibite a coltivazione di graminacee e/o altre specie di essenze arboree che favoriscono la proliferazione dell'Ambrosia:

1. a provvedere immediatamente al termine della loro coltivazione all'aratura di dette aree, o a qualsiasi altro intervento atto ad eliminare l'insistenza della pianta sul terreno;

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da €. 50,00 a €. 200,00 per un'area fino a 2.000 mq;
 - da €. 200,00 a €. 500,00 per un'area oltre i 2.000 mq;
2. qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, i proprietari e/o conduttori non provvedano comunque allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di conoscenza dell'atto.

DISPONE

1. L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, alle bacheche comunali e l'inserimento nel sito internet del Comune, per renderla nota alla cittadinanza;
2. L'invio della stessa a:
 - ATS di Pavia – Dipartimento di Prevenzione Medico – V.le Indipendenza n. 3 – 27100 Pavia;
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, Via N. Bixio n. 13 – 27100 Pavia;
 - Comando di Polizia Locale di Mortara;
 - Prefettura di Pavia.

Gli Agenti della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e alla stesura del verbale nel caso di accertamento di inadempienza alla stessa.

IL SINDACO

Marco Facchinotti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i